SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 11 novembre 2011, n. **213**.

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio. *(11G0250)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 12 novembre 2011.

Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». *(11A16437)* . . . . *Pag.* 23

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 22 settembre 2011.

Modifica del decreto 30 settembre 2005 di ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l. (Prot. n. 566/Ric.). *(11A16419)*. . *Pag.* 24

DECRETO 11 novembre 2011.

Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola materna di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto 10 settembre 2010, n. 249. *(11A15786)* . . . . *Pag.* 26

Ministero della giustizia

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Tomarchio Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A16021)* . *Pag.* 31

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Duraku Irena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A16022)* . *Pag.* 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analisi Control S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(11A16002)* . . . . *Pag.* 32

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chemiservice S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(11A16003)*. . . . . *Pag.* 34

DECRETO 14 dicembre 2011.

Rettifica del provvedimento 17 novembre 2011 di iscrizione della denominazione «Coppa di Parma» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. *(11A16415)*. . . . . *Pag.* 38

DECRETO 14 dicembre 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» registrata con Regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione del 27 marzo 2008. *(11A16417)* . . . . *Pag.* 46

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lavorare insieme - società cooperativa sociale Onlus», in Rimini . *(11A16026)*. . . . . *Pag.* 47

DECRETO 9 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eco Elle società cooperativa», in Stigliano . *(11A16027)* . . . . *Pag.* 47

DECRETO 22 novembre 2011.

Annullamento del decreto 7 novembre 2011 di scioglimento della società cooperativa «Centesimus Annus Soc. Coop. sociale a mutualità prevalente a r.l.», in Foggia. *(11A16025)* . . . . *Pag.* 48

DECRETO 5 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metallotecnica Sarda. *(11A16272)* . . . . *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Refacto AF» (moroctocog alfa). (Determinazione/C 2770/2011). *(11A16180)*. . . . . . *Pag.* 49

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tobi Podhaler» (tobramicina). (Determinazione/C 2771/2011). *(11A16181)*. . . . . . *Pag.* 51

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zoely» (nomegestrolo/ estradiolo). (Determinazione/C 2772/2011). *(11A16182)* . . *Pag.* 52
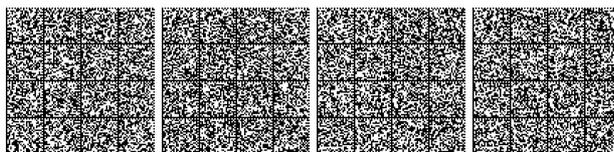
Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.(CUP D51B02000050001). Ulteriore finanziamento (8ª tranche). (Deliberazione n. 5/2011). *(11A16439)* . . . . *Pag.* 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Efexor» *(11A16270)* . . . . *Pag.* 58

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gliadel». *(11A16271)* . . . . *Pag.* 61

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Finasteride Pfizer» *(11A16302)*. . . . . *Pag.* 61

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto *(11A16418)* . . . . *Pag.* 61

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Congelamento della sede staccata di Parma *(11A16414)* . . . . *Pag.* 61

Ente nazionale per l'aviazione civile

Adozione di alcuni regolamenti tecnici dell'aviazione civile *(11A16413)*. . . . . *Pag.* 61

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (D.D. prot. n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010 l'«Invito»). Aggiornamento della graduatoria. *(11A16396)*. . . . . *Pag.* 62

Ministero della giustizia

Elenco di notai dispensandi per limite di età - terzo quadrimestre 2011 *(11A16395)*. . . . . *Pag.* 62

Ministero della salute

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Biocid Spray» *(11A16397)* . . . . *Pag.* 63

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «Bovški Sir» *(11A16416)* . . . . *Pag.* 63

Ministero dello sviluppo economico

Avviso pubblico per la sospensione dello sportello per la Misura B del programma incentivi per il design. *(11A16537)* . . . . *Pag.* 63

Regione Toscana

Approvazione dell' ordinanza n. 29 del 25 ottobre 2011. *(11A16024)* . . . . *Pag.* 63

Regione Umbria

Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 - Misure urgenti in materia di tributi regionali *(11A16420)*. . . *Pag.* 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 274

Ministero della salute

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Arshat Ayser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica. *(11A16309)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vacacela Oyarvide Marjorie Janet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(11A16310)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Torres Lorena Judith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(11A16311)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giannico Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica. *(11A16312)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gugeanu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16313)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petra Dumitrita Aura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16314)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoci Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16315)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ciutac Ovidiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16316)*

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Perca Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16317)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tinco Mariana Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16318)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiganoaia Emanuela Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16319)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabeth Mian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16320)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Christa Frauenfelder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in pediatria. *(11A16321)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabi Gufler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16322)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Najia Ben Assou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16323)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Arévalo Pérez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16324)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Eberhardt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16325)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabelle Segur Cabanac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16326)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Arantxa Rodriguez Parrilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16327)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Bernardini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(11A16328)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Thaddaeus Gotwald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in radiodiagnostica. *(11A16329)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Egon Messner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16330)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Patrick Ceschini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in urologia. *(11A16331)*
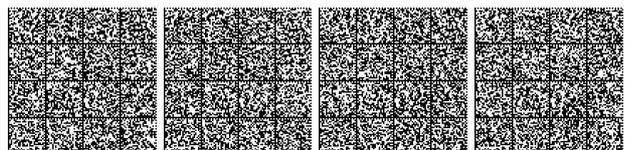
DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Braun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(11A16332)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Judith Trompedeller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(11A16333)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Bernhard Dimitris Ciritsis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale. *(11A16334)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Bogliari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16335)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Mirko Solderer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16336)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Oliver Lotter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale. *(11A16337)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Oberheinricher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16338)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Esther Baur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16339)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Birgit Akkermann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16340)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Livia Di Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(11A16341)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Miriam San Nicolas Nebreda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16342)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabella Mazzola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica estetica e ricostruttiva. *(11A16343)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonie Felicitas Poensgen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16344)*

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursula Paoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A16345)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 275

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2011.

Emanazione dello Statuto. *(11A16161)*
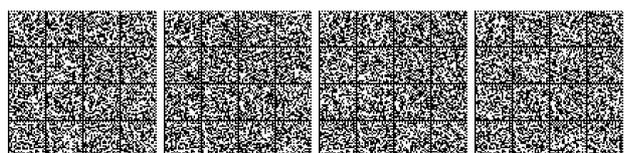
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2011, n. **213**.

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-*bis* a 1-*septies*, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata», autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, dello stesso codice della strada, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-*quater* del predetto articolo 115;

Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed alle modalità di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attività di guida accompagnata nonché alle caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;

Visti altresì gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-*ter* del citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attività di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:

a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;

b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;

c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
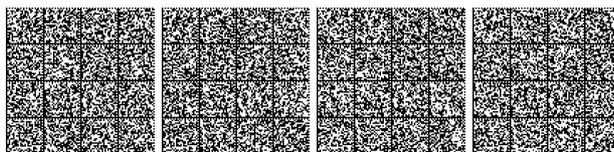
3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata:

a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;

b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.

3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 — che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 — è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera *c)*, del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.

3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.

4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.

5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

6. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del

presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4.

Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.

2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, è conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

Art. 5.

Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonché della designazione degli accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2. Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-*sexies*, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.

9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera *c)*, del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
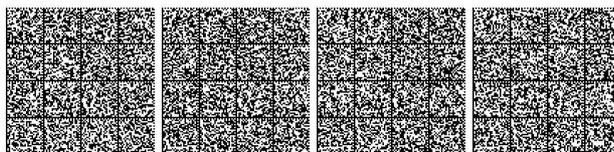
Art. 6.

Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3. Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.

4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

Art. 7.

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con sé la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonché la patente di cui è titolare.

2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonché la patente di cui è titolare.

3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sé la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con sé altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8.

Contrassegno

1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.

2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-*bis*, del codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 354

ALLEGATO *1*

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

(Art. 115, comma 1-bis, Codice della strada)

All' Ufficio della Motorizzazione
di_____________________

Il/La sottoscritt_ ____

nat_ a ____Prov (_____), il ___/____/____

in qualità di: ☐ genitore OVVERO ☐ legale rappresentante

del Sig./a___________________________nat_a _____________Prov (   ), il ___/____/____

residente a __________________ Prov (__)Via ____________________ n. ____ CAP (______)

titolare della patente di categoria ___ numero __________________ del ___/____/____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, di cui all'art. 115, comma 1- bis del Codice della strada, in favore del minore su indicato.

Il/La sottoscritt__ è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo e data __________________

FIRMA DEL TUTORE__________________________________

FIRMA DEL MINORE__________________________________

ALLEGATO *2*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
(resa ai fini dell' art. 1, comma 2, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

All' Ufficio della Motorizzazione
di____________________

Il/La sottoscritt_ ____

nat_ a ____Prov (_____), il ___/____/____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA DI ESSERE

☐ genitore (*)

☐ legale rappresentante (*) giusta provvedimento emesso da ____________________________

in data ___/____/____

del Sig./a____________________________nat_a ______________Prov (   ), il ___/____/____

residente a __________________ Prov (__)Via ____________________ n. ____ CAP (______)

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Luogo e data __________________

Firma

____

(*) **barrare la casella corrispondente al caso che ricorre**

ALLEGATO *3*
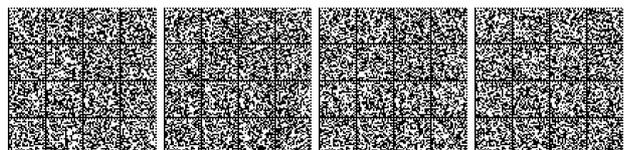
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio della motorizzazione di ______________

RICEVUTA DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA
(Art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

RILASCIATA A

Cognome_________________________________ Nome______________________________

nato/a ____ Prov. (______) il ___/____/____

residente a ___________________ Prov (__)Via _____________________ n. ____ CAP (______)

titolare della patente di categoria ___ numero ___________________ del ___/____/____

Luogo e data del rilascio

Valida fino al ___/____/____ (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM n. _____ del __/__/____)

Eventuali adattamenti del veicolo

TIMBRO
DELL'UFFICIO

ALLEGATO *4*
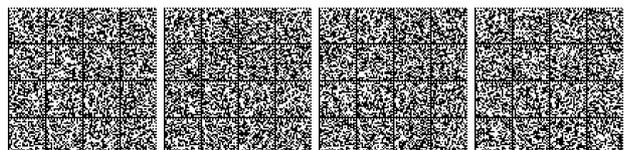
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

(Art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

Modulo	Ore	Obiettivi	Esercitazioni
A	1 ora	Uso del veicolo	Partenza, uso della frizione, uso del volante, frenata, inserimento e disinserimento delle marce, retromarcia.
B	3 ore	Comportamento nel traffico	Posizione sulla carreggiata, svolta a destra, svolta a sinistra, circolare in strade strette, effettuare partenze in salita con freno a mano e senza freno a mano, comportamento agli incroci regolati e non da segnaletica verticale, regolati da impianti semaforici, incroci con circolazione rotatoria, il controllo della precedenza agli incroci con diritto e non di precedenza, valutazione della distanza di sicurezza, parcheggi, inversioni di marcia
C	2 ore	La guida in condizioni di visione notturna	Circolare in strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici.
D	2 ore	Guida su strade extraurbane	Circolare su strade di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 Km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile
E	2 ore	Guida su autostrade o su strade extraurbane	Circolare su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, effettuare una immissione in corsia di accelerazione, un ingresso in autostrada o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, , circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di decelerazione.

ALLEGATO *5*
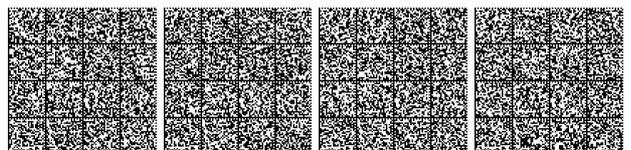
LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA

(Art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

AUTOSCUOLA / CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

DATI DEL TITOLARE

NOME ____________________________ COGNOME ____________________________

NATO IL ___/___/______ A ____ PROVINCIA ____

TITOLARE DI RICEVUTA DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

RILASCIATA DALL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE DI ____________________________

IN DATA ___/___/______

COPIA

Autoscuola / Centro di istruzione automobilistica

Modulo* : A B C D E

Durata della lezione : ore n.

Nominativo dell'allievo

Nominativo dell'istruttore

Targa veicolo	Data

Firma istruttore

Firma allievo per presenza

* barrare il modulo corrispondente
(cfr. programma di cui all'allegato 4
DM n. del __/__/____)

Pag .
01/______

ripiegare lungo questa linea
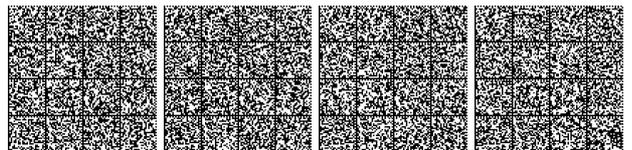
ORIGINALE RETRO (IL FRONTE E' A CARTA RICALCO)

Autoscuola / Centro di istruzione automobilistica

Modulo* : A B C D E

Durata della lezione : ore n.

Nominativo dell'allievo

Nominativo dell'istruttore

Targa veicolo	Data

Firma istruttore

Firma allievo per presenza

* barrare il modulo corrispondente
(cfr. programma di cui all'allegato 4
DM n. del __/__/____)

Pag .
01/______

ALLEGATO *6*

Autoscuola / Centro di istruzione automobilistica

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI GUIDA ACCOMPAGNATA

(Art. 3, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

SI ATTESTA CHE

Il/la Sig./a______________________________nat_a _______________Prov (   ), il ___/____/____
residente a ____________________ Prov (__)Via _____________________ n. ____ CAP (______)

titolare della patente di categoria ___ numero _____________________ rilasciata il ___/____/____ , iscritto nel Registro di iscrizione al numero _____________ in data ___/____/____, ha frequentato presso quest_ (autoscuola/centro di istruzione automobilistica) il corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. _____ del __/__/____ .

Luogo e data

Il titolare dell'autoscuola ovvero il responsabile didattico
Il responsabile del centro di istruzione automobilistica
(firma)

Timbro dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica

ALLEGATO 7

DESIGNAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI PER LA GUIDA ACCOMPAGNATA

(Art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

All' Ufficio della Motorizzazione
di____________________

Il/La sottoscritt_ ____

nat_ a ____Prov (_____), il ___/____/____

in qualità di: ☐ genitore OVVERO ☐ legale rappresentante

del Sig./a____________________________nat_a ______________Prov ( ), il ___/____/____

residente a __________________ Prov (__)Via ____________________ n. ____ CAP (______)

titolare della patente di categoria ___ numero __________________ del ___/____/____ e della ricevuta dell'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata da codesto Ufficio in data___/____/____ con numero ________________

DESIGNA

quali accompagnatori del predetto minore, ai fini della guida accompagnata di cui all'art. 115, comma 1- bis del Codice della strada, le seguenti persone:

1) il/la Sig./a ___________________________nat_a ______________Prov ( ), il ___/____/____
titolare di patente di guida n. _________________________ rilasciata il ___/____/____ ;

2) il/la Sig./a ___________________________nat_a ______________Prov ( ), il ___/____/____
titolare di patente di guida n. _________________________ rilasciata il ___/____/____ ;

3) il/la Sig./a ___________________________nat_a ______________Prov ( ), il ___/____/____
titolare di patente di guida n. _________________________ rilasciata il ___/____/____ .

Luogo e data __________________

FIRMA DEL TUTORE____________________________________

FIRMA DEL MINORE____________________________________

ALLEGATO *8*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Motorizzazione civile di

AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

Ai sensi dell'art. 115, comma 1 bis del codice della strada
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni)
RILASCIATA A

Cognome________________________________ Nome______________________________

nato/a ____ prov (___)

il __/__/____ residente a ____

indirizzo ____

titolare di patente di guida della categoria ____, numero______________ rilasciata il __/__/____

Il titolare della presente autorizzazione può condurre i veicoli di cui all'art. 115, comma 1-bis, del codice della strada, munito di apposito contrassegno "GA", a condizione che, al suo fianco, si trovi una delle persone di seguito elencate:

1)______________________________________ nato/a ______________________________

titolare di patente di guida n. ____________________rilasciata il __/__/____

2)______________________________________ nato/a ______________________________

titolare di patente di guida n. ____________________rilasciata il __/__/____

3)______________________________________ nato/a ______________________________

titolare di patente di guida n. ____________________rilasciata il __/__/____

OVVERO un istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato (art. 5, comma. 6, del DM n. _____ del __/__/____)

Luogo e data del rilascio ___________________________________

Valida fino al ___/____/____ (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM n. _____ del __/__/____)

Eventuali adattamenti del veicolo

Timbro dell'Ufficio

ALLEGATO *9*

CONTRASSEGNO POSTERIORE

(art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

DIMENSIONI in millimetri:
pannello: 300 x 300
spessore delle lettere: 20
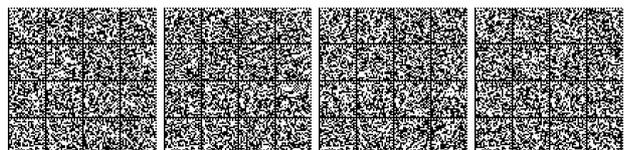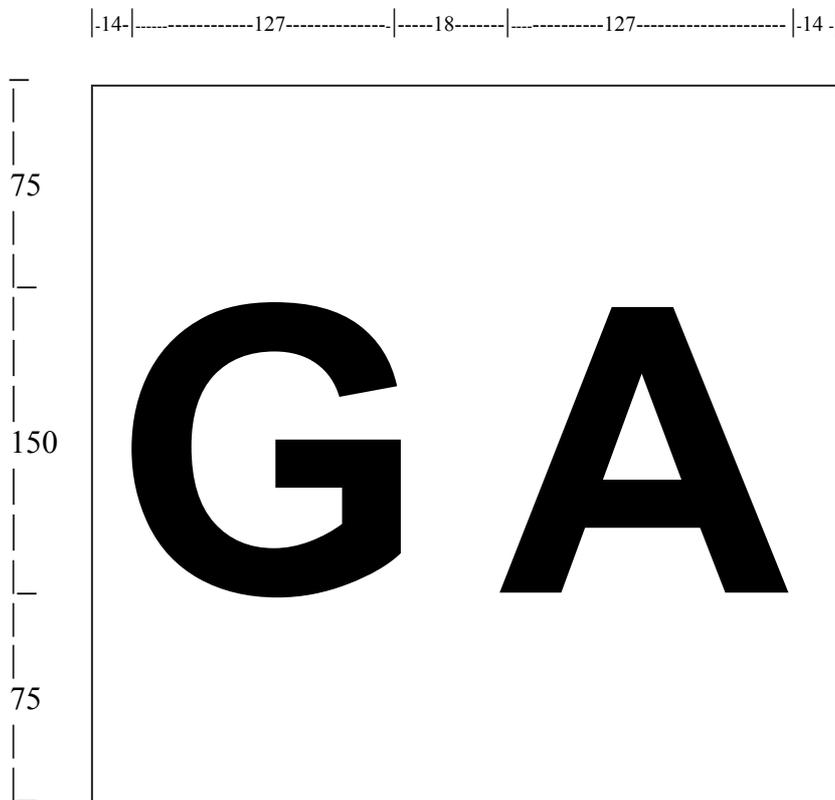
CONTRASSEGNO ANTERIORE

(art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

DIMENSIONI in millimetri:
pannello: 120 x 150
spessore delle lettere: 8
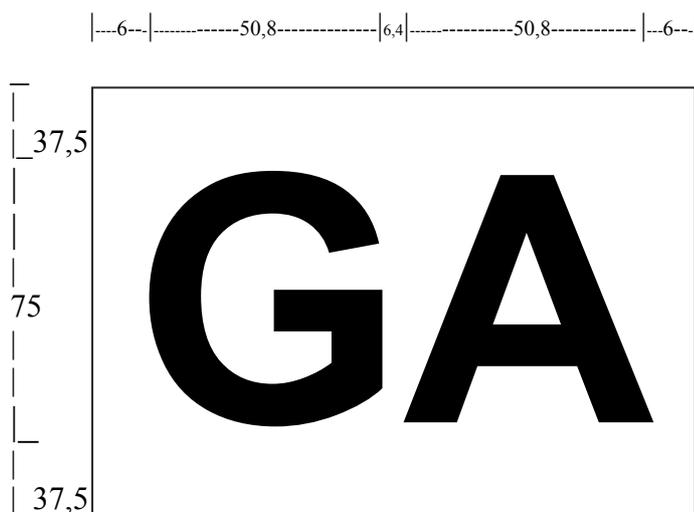
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 240 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120:

«2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato art. 115.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada.), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 115, 117, 121, 122, 123 e 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:

«Art. 115 *(Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali)*. (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). — 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera *c)*, ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5
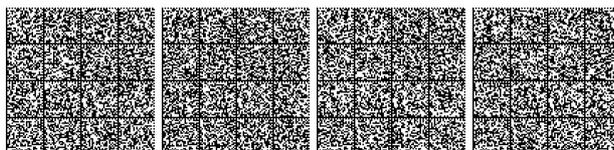
t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera *d)*, quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

1-*bis*. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'art. 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-*ter*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-*quater*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'art. 122.

1-*quinquies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-*bis*.

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies* del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera *e)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 115 *(Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)*. — 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'art. 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

1-*bis*. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'art. 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-*ter*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-*quater*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'art. 122.

1-*quinquies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-*bis*.

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies* del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-*bis*.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 12m chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera *e)*, numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 117 *(Limitazioni nella guida)*. (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). — 1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-*bis*. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 117 *(Limitazioni nella guida)*. (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). — 1.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-*bis*. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-*bis*. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 121 *(Esame di idoneità)*. (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). — 1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'art. 122.

9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».

«Art. 121 *(Esame di idoneità)*. (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). — 1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'art. 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'art. 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis*, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis*.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.

5-*bis*. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'art. 122.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».

«Art. 122 *(Esercitazioni di guida)*. — 1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-*bis*. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.».

«Art. 123 *(Autoscuole)*. (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). — 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-*bis*.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

7-*bis*. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-*bis*. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-*bis*; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-*bis*, lettera *b)*; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-*bis*. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-*bis*. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del comma 9-*bis* del presente articolo.

11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

11-*quater*. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera *c)* del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.».

«Art. 123 *(Autoscuole)*. (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). — 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-*bis*.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività

di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

7-*bis*. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-*bis*. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-*bis*; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-*bis*, lettera *b)*; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-*bis*. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-*bis*. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del comma 9-*bis* del presente articolo.

11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

11-*quater*. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera *c)* del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.».

«Art. 180 *(Possesso dei documenti di circolazione e di guida). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013).* — 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera *b)*, nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 24 a euro 94.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».

«Art. 180 *(Possesso dei documenti di circolazione e di guida). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013).* — 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera *b)*, nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 24 a euro 94.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».

— Il decreto 17 maggio 1995, n. 317 (Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta la tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti):

«TARIFFE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI
IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

(Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Voci	Operazioni	Tariffe (in euro)
1.	Esami per conducenti di veicoli a motore	15,00
2.	Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai conducenti	9,00
3.	Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	25,00
4.	Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli	45,00
5.	Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200,00
6.	Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne di contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.	100,00»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 225, 218 e 219 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:

«Art. 225 *(Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)*. — 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.».

«Art. 218 *(Sanzione accessoria della sospensione della patente)*. — 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'art. 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.».

«Art. 219 *(Revoca della patente di guida)*. (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). — 1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.

Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-*bis*. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.

3-*ter*. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-*quater*. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'art. 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.».

«Art. 219 *(Revoca della patente di guida)*. (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). — 1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-*bis*. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-*ter*. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-*quater*. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'art. 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 225 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

11G0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 novembre 2011.

Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-*bis*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Visto l'art. 28 del citato regolamento n. 52 del 2011, ed in particolare il comma 3, che fa salvi i termini indicati all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, come modificati dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, con il quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui al citato art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009;

Visto il decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera f-*octies*, che ha disposto la necessità di fissare un nuovo termine di decorrenza del disposto di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, termine che comunque non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto, per i soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011 diversi da quelli del comma 5 del medesimo articolo, che il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2011;

Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 22 dicembre 2010, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o gestiti relative all'anno 2011 siano comunicate al SISTRI dai soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011;

Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che hanno procrastinato il termine di entrata in operatività del SISTRI, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 28, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2012;
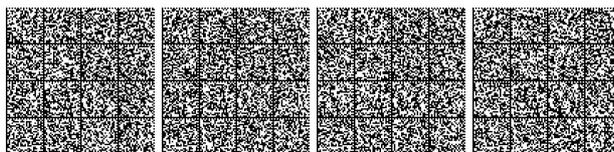
ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga di termini

All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 16, foglio n. 11

11A16437

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 settembre 2011.

Modifica del decreto 30 settembre 2005 di ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l. (Prot. n. 566/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 26 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 448.736,80 e un credito agevolato pari a euro 492.956,00;

Vista la nota in data 27 luglio 2011, pervenuta in data 8 agosto 2011, prot. n. 7967, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 58.200,59 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 58.200,59.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 177

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4926

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4926 del 05/06/2003 Comitato del 26/10/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Macchina automatica per preparati citologici monostrato da base liquidi.

Inizio: 03/09/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

HOSPITEX DIAGNOSTICS SL

Sesto Fiorentino (FI)

- Costo Totale ammesso Euro 996.661,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 721.820,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 274.841,00

al netto di recuperi pari a Euro 239.303,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 598.764,00	€ 230.546,00	€ 829.310,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 123.056,00	€ 44.295,00	€ 167.351,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 721.820,00	€ 274.841,00	€ 996.661,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4926

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	390.536,21
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	551.156,59

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A16419

DECRETO 11 novembre 2011.

Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola materna di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in particolare, l'art. 15, comma 16 che prevede la possibilità per i diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997 di conseguire l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria mediante la frequenza di percorsi formativi attivati dalle facoltà di scienze della formazione e da altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attivare il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e, in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8 "Programma di esame concorso magistrale";

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 "Programma di esame dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Ritenuta la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai percorsi riservati ai soggetti di cui all'art. 15, comma 16, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

1. Le facoltà di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, di seguito denominato decreto, possono attivare, ai sensi dell'art. 15, comma 16 del medesimo decreto, distinti percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997.

2. L'ammissione a ciascun percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui all'art. 2.

3. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'art. 2 del decreto. La tabella A definisce i crediti formativi e i risultati di apprendimento da raggiungere, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto, ovvero:

a. l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", di seguito denominato QCER adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione ed è svolta rispettivamente dagli Atenei o certificata da Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero tramite Istituzioni appositamente incaricate, dai Governi dei Paesi nei quali la lingua inglese è lingua ufficiale;

b. l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;

c. l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni e delle competenze didattiche atte a favorire gli apprendimenti degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre, 2010, n. 170.

4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9.

5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.

6. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti.

7. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.

8. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

9. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

Art. 2.

Accesso ai percorsi di abilitazione

1. L'ammissione degli studenti ai percorsi di cui all'art. 1 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, che integrano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 16, del decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che attivano i percorsi curano lo svolgimento delle prove d'accesso.

3. Possono partecipare alle prove di accesso esclusivamente i diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, purché non già in possesso di titolo utile all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituito di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007.

4. Le prove di accesso hanno per oggetto rispettivamente i programmi di cui decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 e al decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8, integrati dalle indicazioni nazionali di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo".

5. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di:

a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
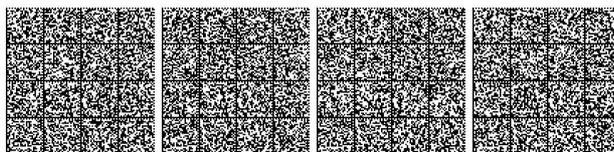
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;

c) una prova orale.

6. Il test preliminare di cui al comma 6, lettera *a)*, si svolge in base a un calendario fissato con Decreto Direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cui è altresì fissata la data entro la quale i candidati debbano presentare la domanda di iscrizione alla prova di accesso.

7. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze didattiche, pedagogiche e disciplinari di cui al comma 4, relativamente alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.

8. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve indicare l'unica corretta. Un numero pari a 10 quesiti è volto a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti a quanto disposto al comma 7.

9. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.

10. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

11. L'articolazione della prova scritta di cui al comma 5, lettera *b)*, valutata in trentesimi, è stabilita dalle università secondo i seguenti criteri:

a) la prova verifica le conoscenze di cui al comma 4, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;

b) nel caso di abilitazione per la scuola primaria, è integrata da una prova specifica in lingua inglese di livello B1 del QCER.

12. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 5 lettera *c)*, il candidato deve conseguire un voto nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 11 lettera *b)*, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova in lingua inglese, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

13. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Nel caso della scuola primaria, la prova contempla una parte in lingua inglese di livello B1 del QCER.

14. Sono ammessi ai percorsi di cui all'art. 1 i candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale.

15. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun caso integrata con altri candidati.

Art. 3.

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso ai percorsi di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna università emana il relativo bando che prevede:

a) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

c) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 5.

Validità dei titoli

1. I titoli conseguiti al termine dei percorsi di cui all'art. 1 danno diritto, rispettivamente per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, all'iscrizione in II fascia nelle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: GELMINI

TABELLA A

Tabella di cui all'articolo 1 comma 3.
I percorsi sono distinti tra scuola dell'infanzia e scuola primaria
Indipendentemente dai settori scientifico disciplinari indicati, gli insegnamenti sono finalizzati alla didattica.

15 cfu	Didattica generale + speciale	M-PED/03 didattica e pedagogia speciale
12 cfu	Didattica delle scienze	MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari BIO/ 01 Botanica generale BIO/03 botanica ambientale e applicata, BIO/05 Zoologia, BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia, BIO/07 Ecologia, BIO/09 Fisiologia, FIS/01 Fisica sperimentale, FIS/05 Astronomia e astrofisica, FIS/08 Didattica e storia della fisica CHIM/03 Chimica generale e inorganica; CHIM/06 Chimica organica
12 cfu	Didattica delle scienze umane	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 Linguistica italiana M-PED/02 Storia della Pedagogia (letteratura per l'infanzia) L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/ 02 Storia moderna, M-STO/ 04 Storia

		Contemporanea M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economico-politica
9 cfu	Didattica delle arti (arte e musica) e dell'attività motoria	ICAR/17 Disegno, L-ART/02 Storia dell'arte moderna L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea, L-ART/ 06 Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 Musicologia e storiadella musica M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive
6 cfu	Iingua inglese (raggiugimento del livello B2)	L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese
3 cfu	Laboratorio di tecnologie didattiche	M-PED/03
3 cfu	Prova finale sulla base di un Project Work	
Totale 60 cfu		

11A15786

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Tomarchio Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Tomarchio Antonio, nato il 10 settembre 1982 a Catania, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingenieur» rilasciato dalla «Commisssion des Titres d'Ingenieurs», ai fini dell'accesso all'Albo degli ingegneri, sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito una laurea specialistica in ingegneria matematica presso il Politecnico di Milano nell'aprile 2008;

Tenuto conto che ha conseguito il titolo accademico «Diplome d'Ingenieur des Arts et Manifactures» presso la «Ecole Centrale Paris» nel settembre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che non sono state riscontrate differenze accademiche e professionali per quanto concerne la richiesta di iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Tomarchio Antonio, nato il 10 settembre 1982 a Catania, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur» quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli ingegneri, sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16021

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Duraku Irena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Duraku Irena, nata a Tirana (Albania) il 26 agosto 1967, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inxhinier Per Ndertime Civile Industriale» conseguito nell'anno 1990 presso il Politecnico di Tirana (Albania) ai fini dell'accesso all'Albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito è direttamente abilitante all'esercizio della professione in Albania;

Considerato che ha ottenuto la equipollenza del titolo accademico albanese alla laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» nel febbraio 2008;

Considerato che ha documentato di aver maturato esperienza professionale in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 settembre 2011, nella quale sono comunque emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno di lungo periodo, rilasciata dalla Questura di Roma in data 28 agosto 2008 valida fino al 7 agosto 2012, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Duraku Irena, nata a Tirana (Albania) il 26 agosto 1967, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Inxhinier Per Ndertime Civile Industriale» quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale, vertente sulle seguenti materie (scritte e orali): *a)* impianti tecnici nell'edilizia e territorio; *b)* tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni.

La candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli ingegneri.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analisi Control S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 8 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2008 con il quale al laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
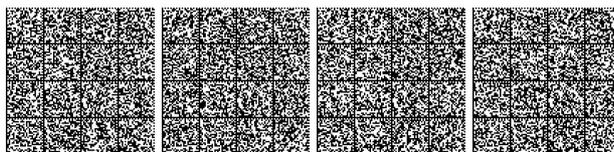
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 settembre 2011 e perfezionata in data 7 novembre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 settembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Analisi Control Srl, ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007

11A16002

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chemiservice S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 21 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007 con il quale al laboratorio Chemiservice S.r.l., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 novembre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 ottobre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chemiservice S.r.l., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità Acidity (> 0,01%)	ISO 660:2009
Arsenico Arsenic (>0,01 mg/kg)	UNI EN 14546:2005
Ferro, Rame Iron, Copper (>0,01 mg/kg)	UNI EN ISO 8294:1999
Impurità insolubili Insoluble impurities (> 0,1%)	ISO 663:2007
Numero di Iodio Iodine Value	AOCS Cd 1d-92:2009
Numero di perossidi Peroxide value (> 0,3 meqO2/kg)	IUPAC 2.501 1992
Piombo Lead (>0,01 mg/kg)	UNI EN ISO 12193:2004
Steroli Individual and total sterols content (> 0,01 %)	ISO 12228:1999
Umidità e Sostanze Volatili Moisture and volatile matter (> 0,01 %)	ISO 662:1998
Acephate, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Biphenyl, Bromofos ethyl, Bromofos methyl, Carbaryl, Carbophenothion, Chlorfevinphos, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthal dimethyl, Cypermethrin, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlorvos, Dimethoate, Diphenylamine, Disulfoton, alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan sulfate, Total Endosulfan, Ethion, Ethoprophos, Etrimfos, Fenamiphos, Fenitrothion, Fenthion, Fluazifop, Fonofos, Formothion, Heptenophos, Iodofenphos, Lambda-cyhalothrin, Malathion, Methamidophos, Methidathion, Mevinphos cis/trans, Monocrotophos, Omethoate, Oxyfluorfen, Parathion ethyl, Parathion methyl, Permethrin, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Piperonyl butoxide, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Procymidone, Profenofos, Pyridaphenthion, Quinalphos, Simazine, Sulfotep, Terbufos, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Thionazin, Trichlorphon (> 0,010 mg/kg)	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997
Benzo[a]pirene Benzo[a]pyrene (0,3 ÷ 30 microgrammi/chilogrammo)	MI/C02 rev 02 2011
Cere Waxes (> 10 mg/kg)	AOCS Ch 8-02:2009
Esteri metilici degli acidi grassi Fatty Acids methyl esters (> 0,01%)	AOCS Ce 2-66:2009 + AOCS Ce 1f-96:2008

Ftalati, adipati e citrati Phthalates, adipates and citrate (> 0,1 mg/kg)	MI/C04 rev 02 2011
Isomeri cis e trans degli acidi grassi Cis and trans fatty acids isomers (> 0,01%)	AOCS Ce 2-66:2009 + AOCS Ce 1f-96:2009
Oli minerali Mineral oils (> 20 mg/kg)	MI/C05 rev 02 2011
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	AOCS Ch 5-91:2009
Stigmastadieni Stigmastadienes (> 0,01 mg/kg)	ISO 15788-1:1999
Biofenoli (Polifenoli totali) Biophenols (Total Polyphenols) (30 ÷ 800 mg/kg)	NGD C89 - 2007
Metil ed etil esteri degli acidi grassi Fatty Acids methyl and ethyl esters (> 1 mg/kg)	COI/T.20/Doc. n. 28 2009, Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Reg UE N 61/2011 24/1/2011 GU UE L23 27/1/2011
Triacilgliceroli con ECN42 Triglycerides with ECN42	Reg CEE 2586/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XVIII Reg CE 2472/1997 11/12/1997 GU CE L341 12/12/1997 Reg CE 282/1998 03/02/1998 GU CE L28 04/02/1998 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann XVIII EC Reg No 2472/1997 of 11 December 1997 OJ L28 12/12/1997 EC Reg No 282/1998 of 3 March 1998 OJ L28 04/02/1998
Trilinoleina Trilinolein (> 0,01%)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All VIII - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann VIII
2-Gliceril monopalmitato 2-glyceryl monopalmitate (> 0,1 %)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All VII Reg CE 702/2007 21/07/2007 GU CE L 161 22/06/2007 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann VII EC Reg No 702/2007 of 21 June 2007 OJ L161 22/06/2007
Acidi grassi liberi (metodo a freddo) Free fatty acids (cold method) (> 0,01%)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All II Reg CE 702/2007 21/07/2007 GU CE L 161 22/06/2007 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann II EC Reg No 702/2007 of 21 June 2007 OJ L161 22/06/2007
Alcoli alifatici Aliphatic alcohols (> 10 mg/kg)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All XIX Reg CE 796/2002 06/05/2002 GU CEE L128 15/05/2002 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann XIX EC Reg No 796/2002 of 6 May 2002 OJ L128 15/05/2002
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann IX EEC Reg No 183/1993 of 29 January 1993 OJ L22 30/01/1993

Cere Waxes (> 10 mg/kg)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All IV Reg CE 702/2007 21/07/2007 GU CE L 161 22/06/2007 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann IV EC Reg No 702/2007 of 21 June 2007 OJ L161 22/06/2007
Eritrodiolo e Uvaolo Erythrodiol and uvaol (> 0,01%)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All VI - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann VI
Esteri metilici degli acidi grassi Methyl esters of fatty acids (> 0,01%)	Reg CEE 796/2002 06/05/2002 GU CEE L128 15/05/2002 All XB + Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All XA Reg CEE 1429/1992 26/05/1992 GU CEE L150 02/06/1992 Reg CE 702/2007 21/07/2007 GU CE L 161 22/06/2007 - EEC Reg No 796/2002 of 6 May 2002 OJ L128 15/05/2002 Ann XB + EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann XA EEC Reg No 1492/1992 of 25 May 1992 OJ L150 02/06/1992 EC Reg No 702/2007 of 21 June 2007 OJ L161 22/06/2007
Impurità insolubili Insoluble impurities (> 0,1%)	NGD C7 - 1976
Numero di Iodio Iodine Value	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All XVI - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann XVI
Numero di perossidi Peroxide value (> 0,3 meqO2/kg)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All III - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann III
Steroli Individual and total sterols content (> 0,01%)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All V Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann V EEC Reg No 183/1993 of 29 January 1993 OJ L22 30/01/1993
Stigmastadieni Stigmastadienes (> 0,01 mg/kg)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All XVII Reg CEE 656/1995 28/03/1995 GU CEE L69 29/03/1995 - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann XVII EC Reg No 656/1995 of 28 March 1995 OJ L69 29/03/1995
Umidità e Sostanze Volatili Moisture and volatile matter (> 0,01%)	NGD C3 - 1976
Tenore di olio di oliva nelle sanse Oil content (> 0,1%)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 All XV - EEC Reg No 2568/1991 of 11 July 1991 OJ L248 05/09/1991 Ann XV
Umidità e Sostanze Volatili Moisture and volatile matter (> 0,01%)	NGD B2 - 1976

11A16003
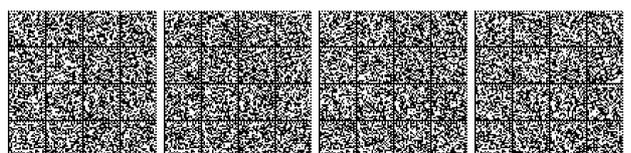
DECRETO 14 dicembre 2011.

Rettifica del provvedimento 17 novembre 2011 di iscrizione della denominazione «Coppa di Parma» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 30 ottobre 2011, la denominazione "Coppa di Parma" riferita alle categorie Prodotti a basa di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.), è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Coppa di Parma", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Visto il provvedimento 17 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2011, relativo all'iscrizione della denominazione "Coppa di Parma" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Considerato che il disciplinare allegato al citato provvedimento risulta essere diverso da quello trasmesso ai competenti servizi della Commissione europea;

Ritenuta, pertanto la necessità di pubblicare l'esatto disciplinare;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Coppa di Parma", allegato al provvedimento del 17 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2011, relativo all'iscrizione della denominazione "Coppa di Parma" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, viene sostituito dal disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Coppa di Parma", allegato al presente provvedimento.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Coppa di Parma"

Art.1 Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Coppa di Parma" è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art.2 Descrizione del Prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la "Coppa di Parma" IGP si presenta di forma cilindrica non schiacciata. Le dimensioni variano da 25 a 40 cm circa di lunghezza, e il peso non deve essere inferiore a 1.3 Kg. Al taglio la fetta non deve presentare parti grasse di colore giallo o molle, indici di cattiva maturazione, non debbono essere presenti muffe all'interno.

La "Coppa di Parma" IGP presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

1. Organolettiche:

- Sapore tipico di un prodotto carneo con sufficiente degradazione proteolitica sulla parte magra e lipolitica nella parte grassa, dovute ad una buona stagionatura, non presenta sapori estranei di acido fenico, farina di pesce o altro, ed ha un giusto grado di sapidità;
- Odore e profumo di una gradevole fragranza caratteristica del prodotto, rilevanti mediante steccatura con osso di cavallo sulle parti grasse e non su quelle magre, vicino alla vena principale;
- Consistenza al tatto e al taglio media, facilità nel distacco del budello, non mostra untuosità o patina superficiale, presenta omogeneità tra le parti interne ed esterne, indice dell'avvenuta graduale disidratazione e stagionatura;
- Colore della fetta privo di macchie e uniforme; di colore rosso nella parte magra e tendenzialmente roseo nella parte grassa.

2. Chimiche e chimico-fisiche:

- Sale < 5 %
- Proteine totali min.22 %
- Rapporto acqua/proteine max 2,00
- pH > 5,7

3. Parametri microbiologici

- Enterobatteri totali u.f.c./g < 10
- E. Coli u.f.c./g < 10
- Stafilococcus Aureus u.f.c./g < 100
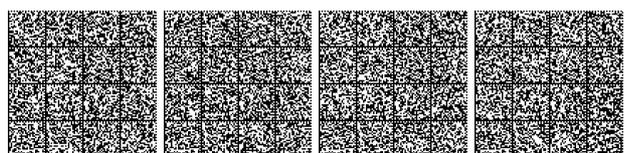
Art.3
Zona di Produzione

La zona di produzione della “Coppa di Parma” IGP è identificata dall’intero territorio amministrativo delle Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dai comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province:

- Lodi: Senna Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Borghetto Lodigiano, Brembio, Segugnago, Somaglia, Casalpusterlengo, Cotogno, Gardamiglio, San Rocco al Porto, San Fiorano, S. Stefano Lodigiano, Cavacurta, Maleo, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maccastorna, Meleti, Castelnuovo B. D’Adda, Caselle Landi;
- Milano: San Colombano al Lambro.
- Cremona: Pizzighettone, Crotta d’Adda, Spinadesco, Acquanegra Cremonese, Sesto ed Uniti, Cremona, Gerre de Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Casalmaggiore, Martignana Po, Rivarolo del Re, Scandolara Bovara, Casteldidone, Solarolo Rainerio, S. Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Cingia de’ Botti, Cella Dati, Tornata, Calvatone, Piadina, Voltino, Derovere, Ca’ d’Andrea, Sospiro, Bonemerse, Malagnino, Pieve S. Giacomo, Torre de’ Picenardi, Drizzona, Isola Dovarese.

Da un punto di vista geografico, l’areale di produzione è caratterizzato da zone collinari che degradano in pianura, estese fino alla fascia rivierasca settentrionale del Po, ben oltre i confini della provincia di Parma. Nel corso dei secoli, la ricetta della Coppa di Parma si è diffusa e consolidata anche oltre i confini del parmense.

Art.4
Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.5
Metodo di Ottenimento

La “Coppa di Parma” IGP e’ ottenuta dalle carni di suino sotto indicate:

- Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano.
- Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano.
- Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante italiano.
- In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali “post mortem” e sui prodotti stagionati.
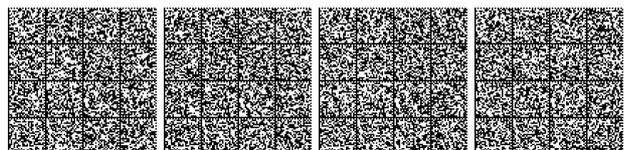
- Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.
- I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.
- L'età minima di macellazione è di nove mesi.
- E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.
- I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

L'alimentazione dei suini si articola in sue fasi: Gli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo sono tutti quelli utilizzabili nel periodo d'ingrasso, in idonea concentrazione, nonché quelli di seguito presentati in ordine decrescente. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale; farina di estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della sostanza secca della razione); silomais (fino al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers (fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione); latticello* (fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno).
Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso sono di seguito riportati in ordine decrescente. La presenza di sostanza secca da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% di quella totale; Mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al 40% della sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena e cereali minori (fino al 25% della sostanza secca della razione); cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soja (fino al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino al 8% della sostanza secca della razione); manioca, melasso(**), farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino al 3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi (fino al 2 % della sostanza secca della razione); siero(*) di latte fino ad un apporto massimo di 15 l capo/giorno; latticello(*) fino ad un apporto massimo di 250gr capo/giorno di sostanza secca.

- É consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.
-Sono ammesse tolleranze massime del 10%.
-(*) Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.
-(**) Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.
-Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.
-Per "latticello" si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

I tagli di carne utilizzati nella produzione del "Coppa di Parma" IGP sono costituiti dalla porzione muscolare del collo, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse).
Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Preparazione delle materie prime
Le frazioni muscolari sono mondate accuratamente. Dopo l'isolamento della massa muscolare si procede alla rifilatura che consiste nell'eliminazione delle parti grasse esuberanti, di aponeurosi ed eventuali frastagliature di carni, conferendo al pezzo una conformazione regolare di cilindro leggermente più sottile alle estremità, di lunghezza oscillante tra 25-40 cm circa e di peso non inferiore a Kg 2.
La rifilatura, ha lo scopo di eliminare eventuali tagli presenti nella massa muscolare ed eventuali eccedenze di parti grasse o muscolari così da eliminare il rischio di sovrapposizioni di parti carnee o di infiltrazioni anomale di muffe incompatibili con le caratteristiche finali del prodotto tipico "Coppa di Parma" IGP.
Le coppe che si presentano grassinate, punturate e molli vengono scartate.

Ingredienti
Gli ingredienti impiegati per la preparazione della Coppa di Parma sono: sale in percentuale da 2,6 a 3,5 e aromi naturali, e/o pepe, e/o eventuali altre spezie.
Possono essere inoltre impiegati:
vino;
destrosio e/o fruttosio e/o saccarosio, secondo le disposizioni di legge;
colture starter, secondo buona prassi;
nitrito di sodio/potassio, max 150 mg/Kg;
nitrato di sodio/potassio, max 250 mg/Kg;
acido ascorbico e il suo sale, secondo le disposizioni di legge.

Salagione
La distribuzione del sale e degli altri ingredienti può venire effettuata sia manualmente che meccanicamente mediante zangolatura. Detta operazione può essere effettuata in momenti successivi durante i quali il prodotto viene conservato in celle frigorifere con temperature che variano da circa 0,5° C a circa 4° C e umidità relative controllate in modo da favorire i processi di osmosi e di disidratazione. La durata di questo periodo varia da 6 a 10 giorni.

Riposo
Finita la fase di salagione, la Coppa viene sottoposta ad un massaggio e messa a riposo in celle frigorifere con temperature da circa 0,5°C a circa 5°C, per un periodo minimo di cinque giorni.
In queste condizioni ambientali avviene ulteriore assorbimento del sale che si distribuisce uniformemente nella carne, per via osmotica, con relativa cessione di acqua.

Rivestitura - Legatura
Il prodotto passa attraverso una formatrice-insaccatrice che serve a rendere più regolare la forma e a spingere la Coppa nel budello. La rivestitura viene realizzata con colon, dritto o bondiana di bovino oppure con peritoneo parietale di suino (sunzen).
La legatura consiste in una prima azione con spago non a rete in senso longitudinale con otto o più briglie terminanti con lo stesso capo di unico spago (imbrigliatura), quindi una legatura orizzontale a spirale che parte dall'estremità più grossa, passa sopra le briglie senza fissarvisi ed arriva a due dita traverse prima dell'altra estremità. Con il capo finale della legatura a spirale con apposito attrezzo (passetto), si vanno a fissare i passi alla imbrigliatura dal basso all'alto e viceversa, in modo discontinuo con la funzione di impedire
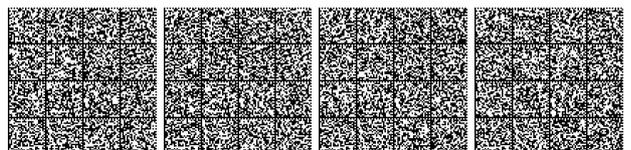
che i passi cadano verso il basso per allentamento dello spago in seguito a contrazione, per stagionatura.
Il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva può essere insaccato in budello naturale ricostituito, anche assemblando più pezzi anatomici in serie, e legato attraverso l'apposizione di una rete di corde elastiche, per favorire il mantenimento della regolarità della sezione di affettatura.

Stufatura
Fase che consiste nel portare la coppa da bassa temperatura a circa 18°C nel tempo di 8-10 ore.

Asciugamento
La prima fase dell'asciugamento del prodotto con temperature-ambiente comprese tra i 13° e 23°C per arrivare il terzo giorno con U.R. % da 55-75. La fase successiva, di durata compresa tra i 12 ed i 15 giorni, porta all'abbassamento della temperatura a non meno di 14°C con U.R.% attorno a 65-85°C.
Le fasi di stufatura e asciugamento avvengono negli stessi locali allo scopo appositamente attrezzati.

Stagionatura
Fase in cui la coppa sosta in condizioni climatiche di temperature dai circa 12 ai circa 16°C e con umidità relative di 70-87 fino al completamento della stagionatura.
In queste condizioni si ha una lenta e graduale riduzione dell'umidità e si sviluppano fenomeni biochimici atti a garantire al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche ben definite.
Il periodo totale di stagionatura è, di un minimo di 60 giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe da kg 2 a kg 2,6 e di 90 giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe di peso superiore ai kg 2,6.

Le operazioni di affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo di cui all'Art.7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'Art.3. Per la "Coppa di Parma" IGP, immessa al consumo per intera, l'affettatura non potrà essere effettuata che a livello di dettagliante al banco taglio e in presenza del consumatore finale.
Infatti per la delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti, e per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza del prodotto. In particolare è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l'aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del colore. Pertanto l'affettamento e il confezionamento della "Coppa di Parma" IGP possono essere effettuati solo in strutture site nel territorio di produzione di cui all'Art.3 del presente disciplinare di produzione e sotto il controllo dell'organismo autorizzato secondo le modalità previste dal piano dei controlli.

Art.6
Legame

La reputazione della “Coppa di Parma” IGP è dimostrata da numerosi documenti recanti riferimenti e citazioni relative al prodotto in argomento.
Già alla fine del secolo XVII si trovano riferimenti alla “Coppa di Parma”, quale “bondiola” o “salame investito”, ovvero insaccato. All’inizio del 1700 la “Coppa di Parma” viene citata nelle memorie dei viaggiatori, quale prodotto tipico del luogo. In un inventario, redatto nel 1723 si enuncia che per poter entrare a far parte della corporazione dei “lardaroli” è necessario possedere un certo numero di salami e bondiole. Alla “Coppa di Parma” fa riferimento anche una stima degli ufficiali dell’arte dei lardaroli (1750) nonché una grida del 21 aprile 1764. Allo stesso periodo risalgono i contratti registrati dagli amministratori della Real Casa per la somministrazione dei generi alimentari delle Cucine Reali. Si hanno notizie certe sull’ammontare dei consumi di coppe e bondiole alla corte del Duca Don Ferdinando Borbone. Dal 1800 si hanno notizie delle quantità di coppe vendute nei mercati della zona, nel 1940 l’esportazione di coppe dalla Provincia di Parma ammontava a circa 200 pezzi.
La “Coppa di Parma” IGP viene realizzata secondo le tradizioni storiche.
Nell’ambito del territorio della Provincia di Parma si è sviluppata una cultura di trasformazione di prodotti derivanti da carni suine in tempi molto antichi.
Molti prodotti salumieri nel corso di lunghissimi tempi, valutabili in secoli e talora millenni, hanno assunto qualità o caratteristiche peculiari, in stretto rapporto con l’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, dai quali ed in diversi casi deriva una meritata e particolare reputazione. Una condizione quest’ultima facilmente riconoscibile anche nella “Coppa di Parma” IGP.
La “Coppa di Parma” IGP deve le sue peculiari caratteristiche ad una serie di ben precisi collegamenti con l’ambiente, inteso in senso lato e comprensivo di fattori geografici naturali ed umani, che riguardano il maiale, la tecnologia di preparazione, gli ambienti di stagionatura e soprattutto il loro interagire.
Una chiara linea unisce la produzione di “Coppa di Parma” IGP dalle sue origini fino ad oggi. L’industrializzazione della produzione di “Coppa di Parma” IGP è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto inalterate le caratteristiche tradizionali del prodotto. Dalla metà del novecento la prassi produttiva ha confermato che in provincia di Parma molti imprenditori, industriali e artigianali, mantenendo e perfezionando particolari caratteristiche qualitative e di gusto del salume tradizionalmente denominato “Coppa di Parma” hanno usato ed usano questa denominazione per etichettare i loro prodotti che vengono realizzati nel rispetto del presente disciplinare.
Il clima come le caratteristiche dell’aria (temperature e umidità) sono quelli tipici della zona padano collinare dove si è formato storicamente il prodotto “Coppa di Parma” IGP. L’area di provenienza della materia prima e di elaborazione è delimitata da quella effettivamente delineatasi e mantenutasi nel corso del tempo nel rispetto delle tradizioni che ne hanno determinato la fama.
La “Coppa di Parma” è tra i salumi più diffusi nell’area geografica ed è sempre presente nei listini dei prodotti proposti ai clienti dalle principali aziende salumiere presenti nell’area geografica. I produttori di “Coppa di Parma” sono soliti indicare nelle pubblicità commerciali tra le caratteristiche distintive la morbidezza delle sue fette che al taglio devono presentarsi morbide e mai secche a dimostrazione del rispetto dei brevi tempi di stagionatura e a garanzia del suo profumo tipico. La morbidezza delle sue carni rende la “Coppa di Parma” utilizzata come ingrediente di torte salate e pizze ripiene, così come testimoniato da alcune ricette nelle quali sono espliciti e ben evidenti i riferimenti a questa denominazione. Inoltre, di notevole importanza è la presenza della “Coppa di Parma” negli stand dei produttori alle principali fiere agroalimentari del territorio.
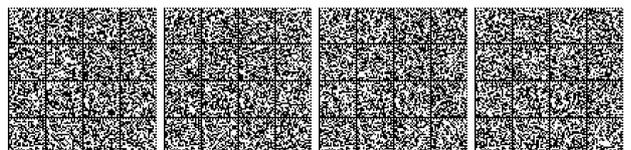
Art.7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006. Tale struttura designata è l'organismo di controllo ECEPA, strada dell'Anselma n. 5, 29100 Piacenza, tel. 0523.609662, fax 0523-644447.

Art.8
Etichettatura

La "Coppa di Parma" può essere commercializzata intera, allo stato sfuso, in trancio sottovuoto o in atmosfera protettiva, o affettata sottovuoto o in atmosfera protettiva.

La denominazione "Coppa di Parma", seguita dalla menzione "Indicazione Geografica Protetta" o dall'acronimo "IGP" (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

11A16415
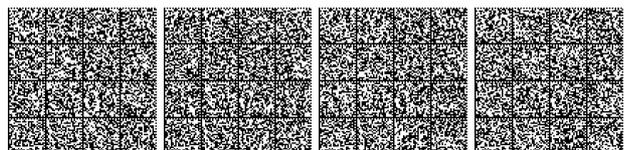
DECRETO 14 dicembre 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» registrata con Regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione del 27 marzo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione del 27 marzo 2008, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, primo comma del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della I.G.P. Cipolla Rossa di Tropea Calabria, con sede in Tropea (Vibo-Valentia), Largo Ruffa snc, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 17758 del 20 settembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 17 novembre 2011, con la quale il consorzio di tutela della I.G.P. Cipolla Rossa di Tropea Calabria, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio di tutela della I.G.P. Cipolla Rossa di Tropea Calabria, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela della I.G.P. Cipolla Rossa di Tropea Calabria e trasmesso con nota n. 17758 del 20 settembre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo http://www.politicheagricole.gov.it/

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

11A16417

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lavorare insieme - società cooperativa sociale Onlus», in Rimini .

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 11/03/2011 n. 108/2011 con il quale la società cooperativa «Lavorare Insieme - Società cooperativa sociale Onlus», con sede in Rimini è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Maurizio Fabbri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12/08/2011 con, la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto l6 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Bucchi nato a Lugo (Ravenna) il 27/06/1943 ed ivi residente in via Francesco Capozzi n. 7 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Maurizio Fabbri, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16026

DECRETO 9 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eco Elle società cooperativa», in Stigliano .

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 281 del 16 giugno 2011 con il quale la Società Cooperativa Eco Elle Società Cooperativa, con sede in Stigliano (MT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Gianfranco Mancusi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 1° agosto 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunziante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Sergio Perongini, nato a Padula (SA) il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, in Viale San Felice, n. 6 - P.co Milara; è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Gianfranco Mancusi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16027

DECRETO 22 novembre 2011.

Annullamento del decreto 7 novembre 2011 di scioglimento della società cooperativa «Centesimus Annus Soc. Coop. sociale a mutualità prevalente a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 015/SC/2011 del 7 ottobre 2011 (GU n. 257 del 4/11/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dei citati articoli del codice civile della società cooperativa «Centesimus Annus soc. coop. sociale a mutualità prevalente a r.l.», con sede in Foggia, codice fiscale n. 02205590710;

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Foggia ha comunicato che la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 189/2011 del 6/5/2011;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 015/SC/2011del 7 ottobre 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Centesimus Annus soc. coop. sociale a mutualità prevalente a r.l.», con sede in Foggia, codice fiscale n. 02205590710, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A16025

DECRETO 5 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metallotecnica Sarda.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 1° agosto 1983, con il quale la Metallotecnica Sarda SpA con sede legale in Torino via Po 14 - Codice fiscale: 00146880927, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi, cessato dalla carica in data 28 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, è stato nominato commissario liquidatore della S.p.A. Metallotecnica Sarda SpA il dott. Pier Vittorio Vietti, successivamente decaduto dalla stessa carica in data 31 marzo 2007 ai sensi della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono nominati commissari liquidatori della Metallotecnica Sarda SpA in amministrazione straordinaria i signori dott. Pier Vittorio Vietti, prof. Stefano Bozzi e dott. Fermo Andrea Martinelli;

Vista l'istanza in data 13 ottobre 2011 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della procedura, che sono stati depositati presso il Tribunale di Torino i libretti nominativi intestati ai creditori risultati irreperibili e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Metallotecnica Sarda SpA;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
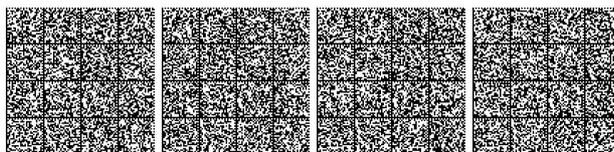
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Metallotecnica Sarda SpA a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Metallotecnica Sarda SpA con sede legale in Torino via Po 14 - Codice fiscale: 00146880927.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata Metallotecnica Sarda SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Brescia per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico:
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze:
GRILLI

11A16272

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Refacto AF» (moroctocog alfa). (Determinazione/C 2770/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale REFACTO AF (moroctocog alfa) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 6 maggio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/199/103/005 «3000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 3000 UI; solvente 4 ml (750 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

EU/199/103/006 «500 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 500 UI; solvente 4 ml (125 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

EU/199/103/007 «1000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 1000 UI; solvente 4 ml (250 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

EU/199/103/008 «2000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 2000 UI; solvente 4 ml (500 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 12 ottobre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 19 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 23 del 9 novembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale REFACTO AF (moroctocog alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«3000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 3000 UI; solvente 4 ml (750 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421053E (in base 10) 10UG9X (in base 32).

Confezione:

«500 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 500 UI; solvente 4 ml (125 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421065/E (in base 10) 10UGB9 (in base 32).

Confezione:

«1000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 1000 UI; solvente 4 ml (250 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421077/E (in base 10) 10UGBP (in base 32).

Confezione:

«2000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 2000 UI; solvente 4 ml (500 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421089/E (in base 10) 10UGC1 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficienza congenita del fattore VIII).

ReFacto AF è adatto per l'impiego negli adulti e nei bambini di qualsiasi età, compresi i neonati.

ReFacto AF non contiene il fattore di von Willebrand, e quindi non è indicato nella malattia di von Willebrand.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale REFACTO AF (moroctocog alfa) è classificata come segue:

Confezione:

«3000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 3000 UI; solvente 4 ml (750 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421053E (in base 10) 10UG9X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2060,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3400,93.

Confezione:

«500 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 500 UI; solvente 4 ml (125 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421065/E (in base 10) 10UGB9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 343,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 566,82.

Confezione:

«1000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 1000 UI; solvente 4 ml (250 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421077/E (in base 10) 10UGBP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 686,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1133,64.

Confezione:

«2000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita uso endovenoso - 1 siringa preriempita - polvere: 2000 UI; solvente 4 ml (500 UI/ml)» 1 siringa preriempita + 1 kit per iniezione;

A.I.C. n. 034421089/E (in base 10) 10UGC1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1373,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2267,30.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REFACTO AF (moroctocog alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16180

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tobi Podhaler» (tobramicina). (Determinazione/C 2771/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TOBI PODHALER (tobramicina) — autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 20 luglio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/652/001 «28 mg polvere per inalazione capsula rigida uso inalatorio blister (ALU/ALU) 56 capsule + 1 inalatore»;

EU/1/10/652/002 «28 mg polvere per inalazione capsula rigida uso inalatorio blister (ALU/ALU) 224 (4x56) capsule + 5 inalatori (confezione multipla mensile)»;

EU/1/10/652/003 «28 mg polvere per inalazione capsula rigida uso inalatorio blister (ALU/ALU) 448 (8x56) capsule + 10 inalatori (confezioni multiple mensili)».

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introdu-

zione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8/9 novembre 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale Tobi Podhaler (tobramicina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

«28 mg polvere per inalazione capsula rigida uso inalatorio blister (ALU/ALU) 56 capsule + 1 inalatore» – A.I.C. n. 041334018/E (in base 10) 17FF82 (in base 32);

«28 mg polvere per inalazione capsula rigida uso inalatorio blister (ALU/ALU) 224 (4x56) capsule + 5 inalatori (confezione multipla mensile)» - A.I.C. n. 041334020/E (in base 10) 17FF84 (in base 32);

«28 mg polvere per inalazione capsula rigida uso inalatorio blister (ALU/ALU) 448 (8x56) capsule + 10 inalatori (confezioni multiple mensili)» – A.I.C. n. 041334032/E (in base 10) 17FF8J (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Tobi Podhaler è indicato per la terapia soppressiva dell'infezione polmonare cronica dovuta a Pseudomonas aeruginosa negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età affetti da fibrosi cistica. Vedere paragrafi 4.4. e 5.1 per quanto riguarda i dati nei diversi gruppi di età. Deve essere tenuta in considerazione la linea guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Tobi Podhaler (tobramicina) è classificata come segue.

Confezione: «28 mg polvere per inalazione capsula rigida uso inalatorio blister (ALU/ALU) 224 (4x56) capsule + 5 inalatori (confezione multipla mensile)» – A.I.C. n. 041334020/E (in base 10) 17FF84 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tobi Podhaler (tobramicina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, pneumologo, pediatra (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16181

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zoely» (nomegestrolo/ estradiolo). (Determinazione/C 2772/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZOELY (nomegestrolo/estradiolo) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 27 luglio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/690/001 «2,5 mg/1,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo);

EU/1/11/690/002 «2,5 mg/1,5 mg – compressa rivestita con film - uso orale – blister (PVC/ALLU)» 3x28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Titolare A.I.C.: Theramex S.R.L.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale ZOELY (nomegestrolo/ estradiolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«2,5 mg/1,5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo) - AIC N. 041400019/E (in base 10) 17HFQM (in base 32)

«2,5 mg/1,5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/ALLU)» 3x28 compresse (24 attive + 4 placebo) – A.I.C. n. 041400021/E (in base 10) 17HFQP (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ZOELY (nomegestrolo/estradiolo) è classificata come segue.

Confezione: «2,5 mg/1,5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo) – A.I.C. n. 041400019/E (in base 10) 17HFQM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOELY (nomegestrolo/ estradiolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16182

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.(CUP D51B02000050001). Ulteriore finanziamento (8ª tranche). (Deliberazione n. 5/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, ha - tra l'altro - recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'art. 46 con il quale:

al comma 1, si prevede la revoca e la devoluzione ad altro scopo e/o beneficiario dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo e a fronte dei quali alla stessa data non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi finanziati;

al comma 2, si prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa;

al comma 3, si prevede che il comitato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisca, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che include il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» per un costo complessivo di 4.131,6 milioni di euro;
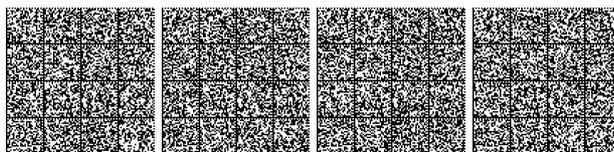
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*G.U.* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*G.U.* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*G.U.* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*G.U.* 92/2005), 29 marzo 2006, n. 74 (*G.U.* n. 196/2006), 3 agosto 2007, n. 70 (*G.U.* n. 26/2008 S.O.), 31 gennaio 2008, n. 11 (*G.U.* n. 176/2008), con le quali questo comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», assegnando contributi all'opera;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 115 (*G.U.* n. 120/2009), con la quale questo comitato ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui fondi recati dall'art. 21, comma 1, del citato decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, un contributo massimo di 29.308.877 euro per 15 anni, con decorrenza dal 2009 e un contributo massimo di 43.963.315 euro per 15 anni, con decorrenza dal 2010, suscettibili di sviluppare un volume di investimento complessivo di 800 milioni di euro, quale 6 tranche di finanziamento;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 87, in corso di perfezionamento, con la quale questo comitato, ha assegnato 230 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse di cui all'art. 46 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, per la prosecuzione dei lavori relativi al «sistema MO.S.E.»;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 11083 del 9 febbraio 2011 e n. 41003 del 12 maggio 2011, con i quali sono state individuate risorse per un totale di 106 milioni di euro resesi disponibili a seguito delle revoche di cui all'art. 46, comma 1, del citato decreto legge n. 78/2010;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Vista la nota 2 maggio 2011, n. 17221 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria di competenza relativa all'assegnazione della 8 tranche di finanziamenti al «sistema MO.S.E.», pari a 106 milioni di euro, e i relativi allegati, da cui si evince quali opere è necessario finanziare in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, delle risorse finora stanziate e del fabbisogno finanziario residuo;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10706, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del comitato della proposta di assegnazione a favore dell'infrastruttura strategica «sistema MO.S.E.» di un importo di 106 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 46 del citato decreto legge n. 78/2010;

Considerato che in merito al «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione» predisposto dal Magistrato alle Acque di Venezia, di concerto con la Regione Veneto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmesso all'esame della Commissione europea nell'ambito della procedura di replica al procedimento di messa in mora complementare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che la Commissione europea ha deliberato l'archiviazione della procedura d'infrazione in data 14 aprile 2009, e che quindi la realizzazione di tale piano riveste carattere di priorità in relazione alla costruzione dell'opera;

Ritenuto di procedere all'assegnazione, a favore del citato «sistema MO.S.E.», dell'ulteriore finanziamento sopra esposto, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

della documentazione istruttoria trasmessa dai Ministeri proponenti e in particolare:

che il costo totale per la realizzazione del «sistema MO.S.E.» è stato quantificato in 4.271,6 milioni di euro con la delibera n. 115/2008 di questo comitato;

che le risorse stanziate a favore dell'opera sono pari a complessivi 3.516,1 milioni di euro, di cui 2.486,1 milioni di euro già nella disponibilità del soggetto attuatore;

(milioni di euro)

Fonti finanziarie	Assegnato	Trasferito
Fondi *ex lege* n. 798/1984 rimodulati da 111,729 milioni di euro a 108,694 sulla base dei certificati di collaudo emessi	108,694	108,694
Delibere CIPE n. 109/2002, n. 63/2003 e n. 72/2003: 1^ assegnazione (450,00 milioni di euro + incremento capitale mutuato per 9 milioni di euro + utilizzo diretto del limite di impegno fino al 2017 per 35,976 milioni di euro)	494,976	494,976
Delibera CIPE n. 75/2004: 2^assegnazione (638,100 milioni di euro + incremento del capitale mutuato, approvato con delibera n. 70 del 3 agosto 2007, pari a 50 milioni di euro + interessi compensativi per 0,898 milioni di euro)	688,998	688,998
Delibera CIPE n. 74/2006: 3^ assegnazione (380 milioni di euro + interessi compensativi per 0,288 milioni di euro)	380,288	380,288
Delibera CIPE n. 70/2007: 4^ assegnazione	243,170	243,170
Fondi D.L. n. 159/2007 convertito dalla legge n. 222/2007	170,000	170,000
Delibera CIPE n. 11/2008: 5^ assegnazione	400,000	400,000
Delibera CIPE n. 115/2008: 6^ assegnazione	800,000	-
Delibera CIPE n. 87/2010: 7^ assegnazione	230,000	-
TOTALE	**3.516,126**	**2.486,126**
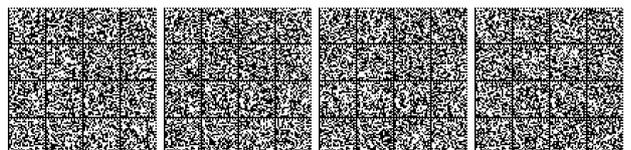
che il costo dei primi interventi contenuti nel citato «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione», a cui è stata data priorità di finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di fondi già concesse da parte del CIPE per il «Sistema MO.S.E.», ammonta a circa 22 milioni di euro;

che, essendo state impegnate tutte le risorse finora assegnate all'opera, allo stato attuale non risulta possibile avviare nuovi stralci esecutivi e i lavori, attualmente in piena fase di sviluppo, richiedono continuità operativa;

che, anche in considerazione della necessità di non interrompere l'avanzamento lavori delle opere idrauliche alle bocche di porto e dei cassoni di alloggiamento delle paratoie nonché di assicurare, tramite procedura concorsuale, le forniture per le opere meccaniche ed elettromeccaniche e le attività strettamente connesse, è opportuno procedere a una seconda assegnazione di 106 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, con priorità di assegnazione nel limite di ulteriori 64 milioni di euro a valere sulle risorse che si renderanno disponibili dalla futura revoca di mutui secondo la procedura prevista dal citato art. 46, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010;

che le opere che si realizzeranno con il nuovo finanziamento di 106 milioni di euro sono oggetto del contratto n. 8067/2005 (cd. contratto a prezzo chiuso), con l'eccezione delle opere derivanti da prescrizioni di natura ambientale identificate in tabella come «Prosecuzione degli interventi di compensazione e di riqualificazione ambientale da realizzarsi in adempimento alle richieste della Commissione europea».

Delibera:

1. Per la prosecuzione dei lavori relativi al «sistema MO.S.E.» sono assegnati 106 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.

Tale importo sarà destinato a:

la prosecuzione delle opere civili alle bocche di porto (25 milioni di euro, pari al 24 per cento del totale);

la prosecuzione dei cassoni di fondazione e di spalla delle quattro barriere (48 milioni di euro, pari al 45 per cento del totale);

la prosecuzione di fornitura e posa in opera delle installazioni meccaniche ed elettromeccaniche (23 milioni di euro pari al 22 per cento del totale);

la prosecuzione degli interventi di compensazione e riqualificazione ambientale (10 milioni di euro, pari al 9 per cento del totale).

2. Il costo complessivo dell'intervento resta confermato nell'importo di 4.271,6 milioni di euro come stabilito nel contratto n. 8067/2005 (cd. contratto a prezzo chiuso), con l'eccezione degli interventi di compensazione e riqualificazione ambientale che rivestono carattere di priorità in relazione alle richieste della Commissione europea.

3. In sede di ulteriore richiesta di assegnazione di finanziamenti al «sistema MO.S.E.», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornirà un quadro ulteriormente aggiornato dello stato di attuazione dell'opera e relazionerà sulle eventuali valutazioni formulate dalla Commissione europea in merito al «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione», nonché sullo stato di definizione progettuale delle predette misure e sui relativi dati economici.

4. Gli impegni finanziari, previsti nel piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dovranno essere contrattualmente regolarizzati attraverso la sollecita definizione di un apposito atto negoziale da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà ad inoltrarlo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio e a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.11, Economia e finanze, foglio n. 343.

11A16439

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Efexor»

Estratto determinazione V&A.PC/II/814 del 2 dicembre 2011

Specialità Medicinale: EFEXOR

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0936/001-003/II/004/G

Tipo di Modifica: A.5.b Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante delprodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità Tutti gli altri

A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione [anche per unasostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito diimballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornit

B.I.b.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti delprincipio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Soppressione di un paramet

B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti delprincipio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Modifica al di fuori della

B.I.b.2.b Modifica nella procedura di prova del principio attivoo delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione Soppressione di una procedura di prova per il principio attivo o per una mate

B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova del principio attivoo delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Altre modifiche in una procedura di prova (compresauna s

B.I.d.1.a.4 Modifica del periodo di ripetizione dellaprova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva quando non vi è certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo diripetizione del

B.II.b.5.c Modifica delle prove in corso di fabbricazione o deilimiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Soppressione di una prova non significativa in corsodi fabbricazione

B.II.c.2.a Modifica del metodo di prova di un eccipiente Modifiche minori di una

procedura di prova approvata
B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo
B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifiche minori di una procedura di prova approvata
B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova
B.III.b.2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato: Per una sostanza attiva ,Per una materia prima/un reattivo/una sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione della sostanza
B.III.b.3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato: Per una sostanza attiva ,Per una materia prima/un reattivo/una sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione della sostanza
B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito : altra variazione

Modifica Apportata: **MODIFICA DEL NOME DEL SITO DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DA DHL SUPPLY A DHLE EXCELSUPPLY CHAIN**
ELIMINAZIONE DI ALCUNI SITI DI PRODUZIONE DELLA SOSTANZA ATTIVA E DEL FRODOTTO FINITO: SIPSY (E SITI ASSOCIATI: PPG INDUSTRIES INC, FACULTE DES SCIENCES SGS LIFE SCIENCE SERVICES), WYETH PHARMACEUTICALS (FORMALMENTE CONOSCIUTO COME WYETH-AYERST LABORATORIES), WYETH PHARMACEUTICALS COMPANY (WYETH PHARMACEUTICALS COMPANY INC), QUALITI (BURNLEY) LIMITED, WYETH PHARMACEUTICALS (HAVANT) E KRONANS DROGHANDEL.
ELIMINAZIONE DELL’ARSENICO COME SPECIFICA DELLA SOSTANZA ATTIVA
AMPLIAMENTO DELLA SPECIFICA PALLADIO DA 5PPM A 10 PPM IN LINEA CON LA CORRENTE LINEA GUIDA EMEA.
ELIMINAZIONE DEL HPLC “ASSAY & IDENTIFICATION” TEST E DEL TLC “SOSTANZE CORRELATE” TEST PER LA SOSTANZA ATTIVA
SOSTITUZIONE DEL KARL FISHER CON LCD COME METODO PER DETERMINARE L'UMIDITÀ, SOSTITUZIONE DEL METODO USP DEI METALLI

PESANTI CON QUANTO PREVISTO DALLA FARMACOPEA EUROPEA E SOSTITUZIONE DEL METODO USP DELLE CENERI SOLFATATE CON QUANTO PREVISTO DALLA FARMACOPEA EUROPEA
INTRODUZIONE DI UN PERIODO DI RE-TEST A 24 MESI PER SHASUN CHEMICALS AND DRUGS LTD.
ELIMINAZIONE DELLA FASE DI MISCELAZIONE DEGLI SFEROIDI RIVESTITI DAL PROCESSO DI FABBRICAZIONE
ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI IN PROCESS E DEI CONTROLLI MANUALI PER IL PESO DELLA CAPSULA
MODIFICA DELLA PROCEDURA DI PROVA PER L'IDENTIFICAZIONE DEL FERRO, DEL TITANIO E DELLA GELATINA IN "CAPSULE SHELLS"
AGGIUNTA DELLE SPECIFICHE DEI SOLVENTI RESIDUI E DEL METODO PER LA SPECIFICA DEL PRODOTTO FINITO. ELIMINAZIONE DELL' IDENTIFICAZIONE DEI CLORURI E DELL'IDENTIFICAZIONE DEGLI ECCIPIENTI (CELLULOSA MICROCRISTALLINA, ETILCELLULOSA E IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA) DALLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO FINITO
MODIFICA MINORE DELLA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI SFEROIDALI RIVESTITI PER IL METODO DI DISSOLUZIONE.
MODIFICA DEL METODO PER LA DETERMINAZIONE DI MASSA
PRESENTAZIONE DI UN NUOVO CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA FARMACOPEA EUROPEA PER LA GELATINA DELLA CAPSULE
PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA FARMACOPEA EUROPEA AGGIORNATO PER LA GELATINA DELLA CAPSULE DA PARTE DI UN PRODUTTORE GIA' APPROVATO
ELIMINAZIONE DELLA SPECIFICA IR DALLE SPECIFICHE DELL'INTERMEDIO
ELIMINAZIONE DEL TIME POINT DI DISSOLUZIONE A 24 ORE DALLE SPECIFICHE DELL'INTERMEDIO
ELIMINAZIONE DEL TEST DEI SOLVENTI RESIDUI DALLE SPECIFICHE DELL'INTERMEDIO.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A16270
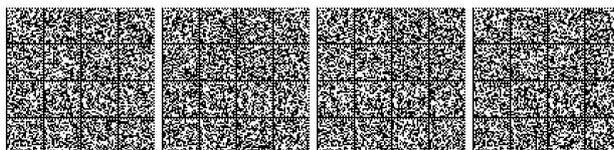
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gliadel».

Estratto determinazione V&A.PC/II/813 del 2 dicembre 2011

Specialità medicinale: GLIADEL

Confezioni: 034709016/M - 7,7 MG 8 impianti

Titolare A.I.C.: MGI Pharma Limited

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0141/001/II/022

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: modifica del confezionamento primario del prodotto finito poiché il fornitore attuale (Wraps *Inc)* non è più disponibile a fornire il materiale: ogni impianto è avvolto in due buste laminate in alluminio, quella interna è costituita da: Cellophane + polietilene a bassa densità + alluminio + polietilene a bassa densità o in alternativa da: Poliestere + alluminio + polietilene lineare a bassa densità, fornito da (Amcor Flexibles Shelbyville)

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16271

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Finasteride Pfizer»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 416 del 2 dicembre 2011

Titolare AIC: Pfizer Italia.

Specialità medicinale: FINASTERIDE PFIZER.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Finasteride Pfizer:

040062010/M - "5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062022/M - "5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062034/M - "5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062046/M - "5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062059/M - "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062061/M - "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062073/M - "5 mg compresse rivestite con film" 45 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062085/M - "5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062097/M - "5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062109/M - "5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062111/M - "5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062123/M - "5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040062135/M - "5 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 10 dicembre 2011, data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/PC/P/77240 del 25 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 92 dell'11 agosto 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16302

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C09DA03	Valsartan+ Idroclorotiazide	28 unità (80+12,5) mg - Uso orale 28 unità (160+12,5) mg - Uso orale 28 unità (160+25) mg - Uso orale 28 unità (320+12,5) mg - Uso orale 28 unità (320+25) mg - Uso orale
L04AA13	Leflunomide	30 unità 20 mg - Uso orale

11A16418

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Congelamento della sede staccata di Parma

La presidenza della Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna porta a conoscenza che, con decreto presidenziale prot. 6027/2011 del 30 settembre 2011, la sede staccata di Parma di detta Commissione tributaria regionale è stata congelata, con effetto dal 1° gennaio 2012.

11A16414

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione di alcuni regolamenti tecnici dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 23 novembre 2011 è stata adottata la 1^ edizione del regolamento "Trasporto aereo delle merci pericolose", la 4^ edizione del regolamento "Impianto di prevenzione delle collisioni in volo - ACAS 11" e l'8^ edizione del regolamento "Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo".

I documenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie dei documenti possono essere ottenuti presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione regolazione ambiente e aeroporti, sita in Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma - tel. 06/445961.

11A16413

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (D.D. prot. n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010 l'«Invito»). Aggiornamento della graduatoria.

Con i decreti direttoriali prot. n. 634/Ric. del 14 ottobre 2011, prot. n. 879/Ric. del 28 ottobre 2011 e prot. n. 932/Ric. del 10 novembre 2011 è stata aggiornata la graduatoria delle domande ammesse e idonee al finanziamento approvata con decreto direttoriale prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011.

Con i medesimi decreti direttoriali vengono conseguentemente adottate e disposte le pubblicazioni degli elenchi, comprensivi dei costi, ripartiti per fasce:

a) domande ammesse al finanziamento anche con riserva;

b) domande idonee al finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, i testi integrali dei predetti decreti sono consultabili sul sito internet del MIUR www.miur.it e sul sito internet PON "R&C" 2007-2013 www.ponrec.it

11A16396

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco di notai dispensandi per limite di età - terzo quadrimestre 2011

Con decreti direttoriale del 7 dicembre 2011, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 dicembre 2011 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1937:

Tessiore Alberto Vittorio Maria, nato a La Spezia il 1° gennaio 1937, residente nel Comune di Mira (distretto notarile di Venezia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° gennaio 2012.

Mosca Antonio, nato a Roma il 2 gennaio 1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 gennaio 2012.

Mazza Antonino, nato a Taormina (ME) il 2 gennaio 1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 gennaio 2012.

Cinelli Alessandro, nato a Cetona (SI) il 3 gennaio 1937, residente nel Comune di Chiusi (distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 gennaio 2012.

Gallizia Francesco, nato a Milano il 5 gennaio 1937, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 gennaio 2012.

Palumbo Davida Anna Maria, nata a Matera il 5 gennaio 1937, residente nel Comune di Barletta (distretto notarile di Trani), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 gennaio 2012.

Ferrara Vincenzo, nato a Palermo il 7 gennaio 1937, residente nel Comune di Carini (distretto notarile di Palermo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 gennaio 2012.

Paganoni Giancarlo, nato a Bergamo l'8 gennaio 1937, residente nel Comune di Bergamo (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 gennaio 2012.

Alessio Giulio, nato a Padova il 14 gennaio 1937, residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 gennaio 2012.

De Vincenzo Ciro, nato a Portici (NA) il 2 febbraio 1937, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 febbraio 2012.

De Amicis Biagio Sebastiano, nato a Navelli (AQ) il 3 febbraio 1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 febbraio 2012.

Parisi Bruno, Biagio, Adriano, nato a Palomonte (SA) il 4 febbraio 1937, residente nel Comune di Contursi Terme (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 febbraio 2012.

Aquaro Alfredo, nato a Martina Franca (TA) il 7 febbraio 1937, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 febbraio 2012.

Cafiero Marina, nata a Anacapri (NA) il 14 febbraio 1937, residente nel Comune di Aosta (distretto notarile di Aosta), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 febbraio 2012.

Cornelio Achille, nato a Como il 25 febbraio 1937, residente nel Comune di Como (distretti notarili riuniti di Como e Lecco), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 febbraio 2012.

Barela Guglielmo-Nicola, nato a Salerno il 27 febbraio 1937, residente nel Comune di Pontecagnano Faiano (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 febbraio 2012.

Busso Gianfranco, nato ad Alessandria l'8 marzo 1937, residente nel Comune di Alessandria (distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 marzo 2012.

Varcaccio Garofalo Plinio, nato a Boscotrecase (NA) il 15 marzo 1937, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 marzo 2012.

Novelli Maurizio, nato a Pisa il 19 marzo 1937, residente nel Comune di Lucca (distretto notarile di Lucca), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 marzo 2012.

Antoniazzi Gabriella, nata a Conegliano il 24 marzo 1937, residente nel Comune di Conegliano (distretto notarile di Treviso), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 marzo 2012.

Maddalena Francesco, nato a Napoli l'8 aprile 1937, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 aprile 2012.

Lettieri Ernesto, nato ad Aversa (NA) il 14 aprile 1937, residente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 aprile 2012.

Lafasciano Luigi Benito, nato a Corato (BA) il 22 aprile 1937, residente nel Comune di Bassano del Grappa (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 aprile 2012.

Amosso Pietro Giorgio Giovanni, nato a Biella il 23 aprile 2937, residente nel Comune di Biella (distretto notarile di Biella), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 aprile 2012.

Cozza Rocco, nato a Frigento (AV) il 23 aprile 1937, residente nel Comune di Senigallia (distretto notarile di Ancona), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 aprile 2012.

Pedrazzi Giovanni Maria Angelo, nato a Gavardo (BS) il 23 aprile 1937, residente nel Comune di Salò (distretto notarile di Brescia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 aprile 2012.

Monda Gaetano, nato a Napoli il 28 aprile 1937, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 aprile 2012.

Sorgato Antonio, nato a Mason Vicentino (VC) il 28 aprile 1937, residente nel Comune di Busto Arsizio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 aprile 2012.

11A16395

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Biocid Spray»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia della ditta, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/2312 del 5 dicembre 2011.

Presidio medico chirurgico: Biocid Spray.

Registrazione: 15706.

Motivo della revoca: rinuncia della società Pharma Trade Company S.r.l. titolare della registrazione.

11A16397

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Bovški Sir»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 364 del 14 dicembre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Društvo rejcev drobnice Bovške - Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria formaggi - «Bovški Sir».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A16416

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per la sospensione dello sportello per la Misura B del programma incentivi per il design.

Con riferimento all'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro, piccole e medie imprese (INCENTIVI PER IL DESIGN), apparso su *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana del 3 agosto 2011, n. 179 - Serie Generale, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rende noto che:

a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non sarà più possibile presentare le domande di agevolazioni relative alla linea di intervento dedicata alla valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali e al potenziamento della capacità competitiva delle micro e piccole-medie imprese mediante l'acquisto di servizi specialistici - Misura B del programma incentivi per il design.

Ulteriori informazioni sono disponibili tramite:

portale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

portale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it

sito del programma Incentivi per il Design: www.incentividesign.it

11A16537

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell' ordinanza n. 29 del 25 ottobre 2011.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2010 per gli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 29 del 25/10/2011 ha:

preso atto delle economie di spesa comunicate da alcuni soggetti attuatori a seguito dello svolgimento del finanziamento degli interventi di somma urgenza previsti dalle ordinanze commissariali n. 16 e 21 del 2010, nonché dal soggetto attuatore della procedura di contributo a favore delle imprese extra agricole Fidi Toscana S.p.A.;

richiesto ai richiedere ai predetti soggetti attuatori la restituzione dei citati residui di spesa.

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 23/11/2011 parte prima.

11A16024

REGIONE UMBRIA

Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 - Misure urgenti in materia di tributi regionali

*(*omissis*)*

Art. 1.

Misure urgenti in materia di tributi regionali

1. Per l'anno di imposta 2012 è confermata la maggiorazione dello 0,2 per cento dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all'art. 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i redditi complessivi superiori al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). L'incremento di cui al primo periodo si applica all'intero ammontare del reddito complessivo.

*(*omissis*)*

11A16420

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-298) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00